

ABBREVIAZIONI

art.	= articolo
artt.	= articoli
c.c.	= codice civile (se in <i>parentesi tonda</i> , intendi Codice Civile del 1865)
c.com.	= codice di commercio del 1882
c.nav.	= codice della navigazione (attuale)
c.p.	= codice penale (attuale)
c.p.c.	= codice di procedura civile (attuale)
cfr.	= confronta
Cost.	= Costituzione della Repubblica del 1948
disp.gen.	= disposizioni sulla legge in generale
disp. att.	= disposizioni di attuazione
d.l.	= decreto legge
d.lgs.	= decreto legislativo
d.P.R.	= decreto del Presidente della Repubblica
l.	= legge
l.ass.	= legge assegno (r.d. 21-12-1933, n. 1736)
l.c.	= legge cambiale (r.d. 14-12-1933, n. 1669)
l.fall.	= legge fallimentare (r.d. 16-3-1942, n. 267)
lett.	= lettera
n.	= numero
nn.	= numeri
r.d.	= regio decreto
r.d.l.	= regio decreto-legge
r.d.lgs.	= regio decreto legislativo
t.u.	= testo unico
v.	= vedi

AVVERTENZE

I riferimenti normativi in **parentesi tonde** presenti all'interno degli articoli rinviano ad articoli dello stesso codice, civile o del commercio, del Regno d'Italia.

I riferimenti normativi in **parentesi quadre** presenti all'interno degli articoli rinviano alla *normativa vigente*. In particolare: nell'articolato, quelli *non preceduti da alcuna indicazione* si intendono *riferiti al codice civile*; quelli preceduti da *altre diciture* (es. l.fall.) sono relativi alle *leggi speciali* di più frequente consultazione.

Nelle note, i rinvii preceduti dalla dicitura «*v. ora*» oppure «*v.ora anche*» si riferiscono, rispettivamente a *norme corrispondenti* o *norme integrative*, attualmente vigenti.

1376. Il giuramento deferito d'ufficio dal giudice ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte [c.p.c. 242].

1377. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando è impossibile di provarlo altrimenti.

Deve pure in questo caso determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento [c.p.c. 241].

TITOLO V DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1378. La società coniugale relativamente ai beni¹ è regolata dalle convenzioni delle parti e dalla legge [159].

1379. Gli sposi (63 ss.) non possono derogare né ai diritti che appartengono al capo della famiglia, né a quelli che vengono dalla legge attribuiti all'uno o all'altro coniuge, né alle disposizioni proibitive contenute in questo codice [160] (130 ss., 954, 1054, 1399, 1433).

1380. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia che tenda a mutare l'ordine legale delle successioni [458, 768bis-768octies] (721 ss.).

1381. Non è permesso agli sposi di stipulare in modo generico che il loro matrimonio sia regolato da consuetudini locali o da leggi, alle quali non sono legalmente sottoposti [161].

1382. I contratti matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico

(1315; c.com. 16) avanti notaio prima del matrimonio [162].

1383. Le mutazioni nei contratti matrimoniali che occorressero prima del matrimonio (1385), debbono farsi egualmente per atto pubblico (1315).

Inoltre, nessuna mutazione o contro-dichiarazione (1319) è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio [163, 164].

1384. Ogni mutazione o contro-dichiarazione (1319), quantunque rivestita delle forme stabilite nel precedente articolo, rimane senza effetto rispetto ai terzi, se in margine o in calce della minuta del contratto di matrimonio non fu fatta annotazione indicante l'atto che contiene il cangiamento o la contro-dichiarazione. Questa annotazione deve parimente essere fatta sulla copia del contratto di matrimonio rimessa al pubblico archivio a cura del notaio che lo ha ricevuto, ed anche su quella presentata all'ufficio di trascrizione, se il contratto di matrimonio fu trascritto [163³⁻⁴].

Tanto il notaio quanto il pubblico archivista non possono, sotto pena dei danni verso le parti, e sotto pene più gravi, se vi è luogo, dar copia del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine l'annotazione suddetta.

1385. Le convenzioni matrimoniali di qualunque specie non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio [162³] (1391).

1386. Il minore capace di contrarre matrimonio (55, 63 ss., 240) è pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è stato assistito dalle persone

il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio [165].

1387. Per la validità delle stipulazioni e donazioni fatte nel contratto di matrimonio da colui, contro il quale è stata pronunciata sentenza od anche solo promosso giudizio d'inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore che sarà all'uopo per tal fine nominato [166].

CAPO II
DELLA DOTE

1388. La dote consiste in quei beni che la moglie od altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio [166bis].

Sezione I
Della costituzione della dote

1389. La costituzione della dote può comprendere in tutto od in parte tanto i beni presenti quanto i beni futuri (1118) della donna, oppure un oggetto determinato.

La costituzione di dote espressa in termini generici di tutti i beni della donna non comprende i beni futuri.

1390. Se la donna passa ad un secondo o ulteriore matrimonio, non s'intende ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente.

1391. La dote non si può costituire, né aumentare dai coniugi durante il matrimonio (1054, 1382, 1385).

1392. Se il padre e la madre che ha beni stradotali, costituiscono unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, la dote s'intende costituita in parti eguali da ambidue.

1393. Se il genitore superstite costituisce una dote sui beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prende primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni del genitore premorto, ed il rimanente sopra i beni di chi l'ha costituita.

1394. La dote, se non vi è stipulazione in contrario, si prende dai beni dei dotanti, ancorché la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri di cui appartenga loro l'usufrutto.

1395. Se la dote è costituita dal solo padre pei diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non è obbligata, e la dote resta per intero a carico del padre.

1396. Coloro che costituiscono una dote, sono tenuti a garantire i beni assegnati in dote (1969).

1397. Gli interessi della dote decorrono di diritto dal giorno del matrimonio contro coloro che l'hanno promessa, quantunque siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario (1415).

1398. Nel contratto di matrimonio (1378) possono gli sposi pattuire un lucro sull'importare della dote in favore del coniuge sopravvivate (156).

Il lucro si devolve in proprietà al coniuge sopravvivate se non vi sono discendenti del coniuge premorto, e nel caso contrario in semplice usufrutto, salvoché gli sposi abbiano diversamente pattuito.

Il lucro dotale non può convenirsi sulla dote che viene da altri costituita od aumentata durante il matrimonio, e non reca mai pregiudizio agli eredi aventi diritto a porzione legittima.

*Sezione II**Dei diritti del marito sulla dote,
e dell'alienazione dei beni dotali*

1399. Il solo marito ha l'amministrazione della dote durante il matrimonio (1424).

Egli solo ha diritto di agire contro i debitori e detentori della medesima, di riscuoterne i frutti e gli interessi, e di esigere la restituzione dei capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una parte delle rendite dotali per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona.

1400. Il marito non è tenuto a dare cauzione per la dote che riceve, se non vi è stato obbligato nell'atto di costituzione dotali.

Nulladimeno qualora dopo il matrimonio sia sopraggiunto nel patrimonio del marito un trasformazione o una diminuzione per cui venga la dote ad essere in pericolo, e quegli che l'ha costituita o ne è il debitore, sia nel numero delle persone che sarebbero tenute alla prestazione degli alimenti, può il tribunale civile sull'istanza del medesimo ordinare le cautele opportune per la sicurezza della dote.

1401. Se la dote o parte di essa consiste in cose mobili stimate nel contratto di matrimonio, senza la dichiarazione che tale stima non ne produce la vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito.

1402. La stima dell'immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione.

1403. L'immobile acquistato col danaro dotali non diviene dotali, se non

quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego.

Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro.

1404. La dote può essere alienata o ipotecata, se nel contratto di matrimonio ne è stata permessa l'alienazione o l'ipoteca (1407).

1405. Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si possono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di chicchessia la dote né le ragioni dotali della moglie, e non si possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se non col consenso del marito e della moglie, e mediante decreto del tribunale che può darne l'autorizzazione nei soli casi di necessità od utilità evidente (665, 1386, 1406, 1407).

1406. Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotali, quello ricevuto in permuta diviene dotali, ed è dotali anche l'avanzo del prezzo, che si deve come tale impiegare.

Sarà parimente impiegato come dotali il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile dotali, autorizzata per motivi di evidente utilità.

In ambidue i casi il tribunale provvederà in guisa che non si ometta l'impiego del prezzo nel modo da esso stabilito.

1407. È nulla l'alienazione o l'obbligazione della dote, quantunque vi acconsentano ambidue i coniugi, se non è stata permessa nel contratto di matrimonio (1404), o non si adempiano le condizioni sopra stabilite.

Il marito può durante il matrimonio far rinvocare l'alienazione o l'obbligazione: uguale diritto spetta alla moglie anche dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito, è obbli-

gato pei danni verso colui col quale ha contrattato, se nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienata od obbligata era dotale.

Sciolto il matrimonio, si può procedere sui beni che costituivano la dote, anche per le obbligazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

1408. Il marito riguardo ai beni dotali è tenuto a tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario, ed è responsabile delle prescrizioni incorse e dei deterioramenti avvenuti per sua negligenza.

Sezione III

Della restituzione della dote

1409. Se la dote consiste in immobili (1402), ovvero in mobili non stimati nel contratto nuziale o stimati con dichiarazione che la stima non ne toglie alla moglie la proprietà (1401), il marito o i suoi eredi possono essere costretti a restituire senza dilazione la dote, sciolto che sia il matrimonio (148).

1410. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto, senza che siasi dichiarato che la stima non ne attribuisce la proprietà al marito (1401), la restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

1411. Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, si sono consumati col l'uso e senza colpa del marito, egli non è tenuto a restituire che i rimanenti, e nello stato in cui si trovano.

La moglie può in qualunque caso ritenere la biancheria e ciò che serve all'ordinario e necessario suo abbigliamento, detratto però il valore di tali oggetti quando sono stati primitivamente dati con una stima.

1412. Se la dote non istimata comprende capitali o rendite costituite che abbiano sofferto perdita o diminuzione non imputabile a negligenza del marito, questi ne è liberato restituendo i relativi titoli e documenti.

1413. Se la dote è stata costituita sopra un usufrutto (477 ss.), sciogliendosi il matrimonio, il marito od i suoi eredi non sono tenuti che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti raccolti o scaduti durante il matrimonio.

1414. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti al pagamento della dote, e se la moglie non ne è la debitrice, essa o i suoi eredi possono ripeterla dal marito o da' suoi eredi dopo lo scioglimento del matrimonio, senza essere tenuti a provare che il marito l'abbia ricevuta, ove non si giustificasse avere il medesimo usate inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento.

1415. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gli interessi o i frutti della dote che deve restituirsi, corrono di diritto a favore de' suoi eredi dal giorno dello scioglimento.

Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l'anno del lutto, gli interessi o i frutti della sua dote, o di farsi somministrare gli alimenti pel tempo anzidetto dall'eredità del marito, la quale in ambidue i casi le deve inoltre fornire, durante l'anno, l'abitazione e le vesti da lutto.

1416. Sciogliendosi il matrimonio (148), i frutti della dote consistente tanto in immobili, quanto in danaro o nel diritto di un usufrutto, si dividono tra il coniuge superstite e gli eredi del premorto, in proporzione della durata del matrimonio nell'ultimo anno.

L'anno si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.

1417. Se l'immobile dotale fu affittato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.

*Sezione IV
Della separazione della dote
dai beni del marito*

1418. La separazione della dote non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie, la quale sia in pericolo di perderla, o quando il disordine degli affari del marito lasci temere che i beni di lui non siano sufficienti per soddisfare i diritti della moglie.

La separazione della dote può anche essere domandata dalla moglie che abbia ottenuto sentenza di separazione personale contro il marito.

Ogni separazione stragiudiziale è nulla.

1419. La separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, quando fra sessanta giorni successivi alla sentenza non sia stata eseguita mediante atto pubblico, col reale soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie, sino alla concorrenza dei beni del marito, od almeno nel detto termine la moglie non abbia proposte e proseguite le relative istanze.

1420. La sentenza che pronunzia la separazione dei beni, è retroattiva sino al giorno della domanda.

Le spese del giudizio di separazione e di pagamento sono a carico del marito.

1421. I creditori particolari della moglie non possono senza il suo consenso domandare la separazione della dote.

1422. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione della dote pronunziata dall'autorità giudiziaria, ed anche eseguita in frode dei loro diritti: possono altresì intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione.

1423. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote, deve contribuire, in proporzione delle sue sostanze e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle dell'educazione della prole [143³, 147] (138, 1426).

1424. La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione (134, 1399 ss.).

La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali, e devono impiegarsi coll'autorizzazione giudiziale.

*CAPO III
DEI BENI PARAFERNALI*

1425. Sono parafernali tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote.

1426. La moglie che ha beni parafernali, se nel contratto non fu determinata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matrimonio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell'articolo 138.

1427. La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione e il godimento de' suoi beni parafernali, e il marito non ha diritto di amministrarli né di esigerne i crediti, se non ne ha da essa il mandato, salve le disposizioni del capo IX, titolo V del libro primo (130 ss.).

1428. Se la moglie costituisce il marito procuratore ad amministrare i suoi

beni parafernali, a condizione che renda conto de' frutti, egli è obbligato verso la medesima come qualunque altro procuratore.

1429. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie senza procura ma senza opposizione per parte di essa, od anche con procura ma senza condizione di render conto de' frutti, egli o i suoi eredi, alla prima domanda della moglie od allo scioglimento del matrimonio, non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti, senza obbligo di rendere quelli già consumati.

1430. Se il marito, non ostante l'opposizione della moglie, fatta con atto anche stragiudiziale, ha goduto dei beni parafernali, egli o i suoi eredi sono tenuti a render conto alla medesima de' frutti esistenti e dei consumati.

1431. Il marito che gode i beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

1432. Le disposizioni degli artt. 1428, 1429, 1430 e 1431 si applicano al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.

CAPO IV

DELLA COMUNIONE DEI BENI TRA CONIUGI

1433. Non è permesso agli sposi di contrarre altra comunione universale de' beni, fuorché quella degli utili [177]: questa comunione può essere pattuita, qualunque vi sia costituzione dotale (1388 ss.).

Tale convenzione debb'essere fatta nel contratto di matrimonio [162³] (1382), e non può stipularsi che abbia principio in un tempo diverso da quello della celebrazione del matrimonio.

1434. Gli sposi possono stabilire patti speciali per siffatta comunione, alla quale, in mancanza, sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo *Della società* (1697). In tutti i casi però si osserveranno le disposizioni seguenti.

1435. Non possono essere compresi nella comunione né l'attivo e passivo presente de' coniugi, né quello che venisse loro devoluto per successione o donazione durante la comunione [179]; ma il godimento de' beni sì mobili come immobili, presenti e futuri dei coniugi cade nella comunione.

1436. L'effetto di questa comunione è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti da' coniugi unitamente o separatamente durante la comunione, siano essi derivati dall'industria comune o da risparmi fatti sui frutti o sulle entrate de' coniugi, detratti però sempre i debiti della stessa comunione [177, 178].

1437. Si farà dagli sposi prima del matrimonio una descrizione autentica de' loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione sarà pur fatta dei beni mobili che venissero loro a devolversi durante la comunione. In mancanza di tale descrizione o di altro titolo autentico, i beni mobili sono considerati come acquisti della comunione [195] (1445, 1446).

1438. Il marito solo può amministrare i beni della comunione, e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima [180] (134); ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni, la cui proprietà cade nella comunione (1399).

1439. Alle locazioni fatte dal marito dei beni della moglie, il godimento de' quali cade nella comunione, sono appli-